

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 2 dicembre 1993, n. 3111.

Istituzione del Monumento Naturale n. 19 denominato **DOMO ANDESITICO DI ACQUAFREDDA**.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7 giugno 1989, n. 31 e in particolare l'art. 23 e seguenti;

Viste altresì la L.E. 1089/1939 e la legge 6 dicembre 1991 n. 394;

Considerato che nel Comune di Siliqua in provincia di Cagliari in località Castello di Acquafredda, è sito il bene contraddistinto in catasto al Fl. 21, Mappali 5 (Ha 19,9989) e 38 (parte per Ha 0,0011, per una superficie Ha 20,0000) che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. n. 31/89 e particolarmente artt. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione quale Monumento Naturale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Siliqua ed è di proprietà del Pubblico Demanio dello Stato (Mappale 5) e Bachis Cesira (Mappale 38);

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, non è rigenerabile, ha valore scientifico, biologico, estetico, paesaggistico, storico-culturale, di rappresentatività, di specificità e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento Naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla protezione della natura, in conformità alla dichiarazione del monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti Naturali n. 19 alla L.R. n. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno al menzionato bene un'area di rispetto al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, la sua visibilità ed ogni altro godimento collettivo dello stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi ritenuto di trasformazione urbanistica e/o edilizia, o che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Considerato altresì che in detta area insiste un vincolo paesaggistico legge n. 1497/39 e ex L. 431/85;

Sentiti il Comune di Siliqua, la Comunità Montana n. 19 e la Provincia di Cagliari;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato Domo Andesitico di Acquafredda, situato nel Comune di Siliqua, contraddistinto in catasto al Fl. 21 Mappali 5 e 38 ed indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento Naturale ai sensi della L.R. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tal fine si sottopone il bene di cui all'art. 1 del presente decreto alle seguenti e particolari prescrizioni e al divieto assoluto dell'attività di caccia nell'ambito nei limiti della competenza dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente:

- a) è fatto divieto di aprire strade;
- b) è fatto divieto di aprire cave e comunque di estrarre materiale inerte;
- c) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- d) è fatto divieto di effettuare dissodamenti, decespugliamenti, arature e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- e) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestale, non indigene;
- f) è fatto divieto di asportazione di copertura vegetale locale.

Inoltre allo scopo di conservare, valorizzare lo stesso bene è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto e i valori scientifici, estetici, storico-culturali, paesaggistici del bene, pertanto è fatto divieto di apertura di nuovi sentieri, di scavi (ad eccezione di interventi di scavo e di restauro conservativo del bene), di rimozione di pietrame, di stradicamento della vegetazione (ad eccezione di specie vegetali che, a parere degli Uffici competenti in materia di tutela dei Monumenti, rechino pregiudizio alla conservazione delle strutture architettoniche).

Art. 3

Intorno a detto bene si stabilisce un'area di rispetto S di Ha 20.8840 distinta in catasto al F° 21 Mappali 3 e 38 indicata con tratteggio nell'allegata planimetria catastale che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Tutta l'area di rispetto S di cui al presente art. 3 si sottopone alle particolari prescrizioni di cui all'art. 2 lettera a), b), c), d), e), f), del presente decreto e al divieto assoluto dell'attività di caccia.

Art. 5

In tutta l'area S si precludono inoltre:

- a) interventi di modificazione urbanistica e/o edilizia (ad eccezione della costruzione di un edificio per la guardiania e piccolo museo);
- b) interventi che impediscano o alterino l'aspetto panoramico e visivo;
- c) l'apertura di nuovi sentieri, scavi e rimozione di pietrame; sradicamento di vegetazione (ad eccezione degli interventi necessari per la sistemazione del sentiero di accesso).

Art. 6

Gli usi compatibili del bene denominato Domo Andesitico di Acquafredda sono:

- a) ricerca scientifica;
- b) attività educative;
- c) attività di restauro e conservazione dei beni culturali.

Art. 7

Gli usi compatibili dell'area di rispetto sono:

- a) attività di restauro del manto vegetale naturale;

- b) attività educative;
- c) attività ricreativa senza installazioni fisse;
- d) accesso controllato tramite visite guidate.

Art. 8

La conservazione e valorizzazione del Monumento Naturale è affidata alla Comunità Montana n. 19.

Art. 9

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al Capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 10


E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. n. 31/89 al Comune di Siliqua di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia la perimetrazione del Monumento Naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti.

Art. 11

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 19 di rimuovere gli inestetismi e di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. n. 31/89.

Cagliari, li 2 dicembre 1994

Sanna



AREA MONUMENTO
F. 21 mapp. 5 e 38 (parte)
SUPERFICIE ha 20,000

AREA DI RISPETTO
F. 21 mapp. 5 ha 20,4265
mapp. 38 ha 0,4575

SUPERFICIE ha 20,8840

